

## INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROCESSO: TRA DIRITTO ED ETICA.

Rosa Corrado\*

SOMMARIO: 1.- Intelligenza Artificiale e giustizia predittiva. Il caso Eric Loomis e l'algoritmo Compas; 2.- La Carta etica della CEPEJ per l'efficacia della giustizia e la prima legge sulla regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale; 3.- L'applicazione dell'Intelligenza Artificiale al processo civile e le sue incognite; 3.1.- *segue*. Algoritmi predittivi per le ADR nella società digitale; 4.- Processi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: il giusto approccio nell'uso dell'Intelligenza Artificiale; 5.- Considerazioni conclusive.

**1.- Intelligenza Artificiale e giustizia predittiva. Il caso Eric Loomis e l'algoritmo Compas.**

Il tema della giustizia predittiva, tramite l'uso di algoritmi, è da tempo oggetto di discussione, generando non poche perplessità nel mondo del diritto<sup>1</sup>.

L'intelligenza artificiale, tra i vari ambiti, ha trovato applicazione anche nel settore della giustizia in riferimento, ad esempio, alla possibilità di prevedere l'esito di un giudizio tramite algoritmi matematici. Tale fenomeno prende il nome di 'giustizia predittiva' ("predictive justice")<sup>2</sup> e la sua funzione è di "predire" la soluzione che sarà adottata dai giudici.

Il motore di intelligenza artificiale è programmato per analizzare il testo delle sentenze emesse dai tribunali e, successivamente, è in grado di fornire una stima predittiva, *ex ante*, di probabile vittoria o soccombenza in giudizio, relativa ad una specifica questione di fatto e/o di diritto controversa.

Punto fermo di ogni ragionamento sulla giustizia predittiva è il principio del giusto processo – disciplinato ai sensi degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU – che, applicato all'ambito di cui si discute, dovrebbe suggerire l'adozione di algoritmi che siano in grado di riprodurre autonomamente tutti gli elementi che contribuiscono a rendere un procedimento giudiziario equo e giusto.

Anche a livello europeo, altre nazioni si sono già adoperate nel percorrere la strada della giustizia predittiva. In Francia è stata creata la piattaforma "*Predictice*", la quale consente di stimare il probabile esito giudiziario di un contenzioso. In altri paesi si parla addirittura del c.d. "giudice robot" in grado di velocizzare, uniformare ed automatizzare le decisioni giudiziarie. Il robot è visto come colui che è in grado di ridurre al minimo i tempi della giustizia, di smaltire il contenzioso pregresso, di rendere le decisioni prevedibili e di svolgere una funzione dissuasiva nei confronti dell'abuso del processo.

---

\* Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno. Avvocato.

<sup>1</sup> Il fenomeno dell'Intelligenza Artificiale (IA) è, oggi, uno dei temi che più appassionano pratici e studiosi del diritto. Già nel 1901, in realtà, un ventiduenne Antonio Cicu intitolò la propria tesi di laurea "*Gli automi nel diritto*", notando che non è da meravigliarsi se, nonostante la tenuità economica del contenuto delle prestazioni automatiche, la scienza del diritto abbia portato su di esso la sua attenzione. Sul tema si veda, A. Cicu, *Gli automi nel diritto privato*, in *Il Filangieri* 26.8 (1901) 561ss. Per 'automa', l'Autore intende un "meccanismo che ha la proprietà di sostituire ed estendere l'attività umana". Un secolo dopo l'IA si è imposta prepotentemente all'attenzione dei giuristi come fenomeno concreto, niente affatto economicamente irrilevante.

<sup>2</sup> Convegno di studi del 21/04/2023 dal titolo "*Intelligenza artificiale e processo: dalla prevedibilità delle decisioni alla giustizia predittiva*", svolto presso l'Università degli Studi di Palermo, in occasione del Progetto "Giustizia Smart: Strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici" presieduto dal Prof. Avv. F. Auletta, ordinario di diritto processuale civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli – Federico II.

Dunque, l'obiettivo, da molti considerato utopistico, è quello di creare il "robo-judge", in grado di decidere controversie sulla base dell'elaborazione statistica di dati. Quindi, una sostituzione del giudice persona fisica per una decisione elettronica/algoritmica.

Ma è evidente che questa non possa essere la soluzione più adatta. A tal proposito, vale sempre l'antico ammonimento di Piero Calamandrei<sup>3</sup>, il quale asseriva che un ordinamento moderno non ha bisogno di giudici inanimati, ma di giudici con l'anima, giudici "engagés" "che sappiano portare, con vigile impegno umano, il grande peso di questa immane responsabilità che è il rendere giustizia".

È indubbio che l'intelligenza artificiale preoccupi molto gli studiosi del diritto che discutono sui vantaggi e sugli svantaggi della IA e del suo impiego nei vari settori in cui viene adottata, compreso quello della giustizia.

Alcuni segnali nella direzione di un riconoscimento del diritto così inteso vengono dal diritto dell'UE e, in particolare, dal Regolamento Generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR)<sup>4</sup>, il cui art. 22 prevede: "il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona".

L'inciso 'unicamente' ci suggerisce come il giudice possa avvalersi, non esclusivamente, dell'algoritmo per esprimere un giudizio. Si ipotizza che tale norma voglia porre un freno o, comunque, desideri meglio regolamentare i repentini cambiamenti avuti con l'evoluzione tecnologica, con il divieto di essere sottoposti a decisioni unicamente automatizzate.

Sul punto, per meglio comprendere i possibili utilizzi dei software di giustizia predittiva<sup>5</sup>, in ambito processuale, è possibile partire dall'analisi del celebre caso *Compas*<sup>6</sup>.

Ebbene, vediamo nel merito di cosa si tratta.

Nel febbraio del 2013, in America, Eric Loomis è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione per aver guidato un'auto usata durante una sparatoria, non fermandosi al controllo della polizia. Il giudice, nello stabilire la pena, ha tenuto conto anche del punteggio assegnato all'imputato da un software predittivo chiamato *Compas*. Pertanto, i risultati di questo algoritmo sono stati utilizzati come elemento determinante per quantificare la pena inflitta all'imputato. Questo sistema è stato in grado di prevedere il rischio che un soggetto possa commettere nuovamente un reato<sup>7</sup>.

Quindi, *Loomis* non è stato condannato solo per ciò che ha effettivamente compiuto, ma anche per ciò che potrebbe compiere in futuro. In buona sostanza, non è stato condannato per la recidiva così come comunemente intesa, ma per un rischio di recidiva in futuro. L'imputato ha impugnato la sentenza adducendo che il giudice di primo grado avesse fondato la sua decisione sui risultati di un algoritmo. Tuttavia, anche la Suprema Corte non si è pronunciata a favore di Loomis, sostenendo che la decisione sarebbe rimasta invariata anche senza l'utilizzo del software predittivo<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> In tema, P. Calamandrei, *Processo e democrazia*, in Id., *Opere giuridiche*, I, Roma 2019.

<sup>4</sup> Si vedano, sul punto, le riflessioni di G. Contaldi, *La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale e la protezione dei dati personali*, in G. Caggiano, G. Contaldi, P. Manzini (curr.), *Verso una legislazione europea su mercati e servizi digitali*, Bari 2021, 207ss.

<sup>5</sup> C. Castelli - D. Piana, *Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi*, in *Questione giustizia* 4 (2018) 153.

<sup>6</sup> S. Carrer, *Se l'amicus curiae è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del Wisconsin*, in *Giurisprudenza Penale Web* (2019) 4.

<sup>7</sup> L. Lupària, *Prova giudiziaria e ragionamento artificiale: alcune possibili chiavi di lettura*, in J. Sallantin, J.J. Szczeciniaz (curr.) *Il concetto di prova alla luce dell'intelligenza artificiale*, Milano 2005.

<sup>8</sup> Si veda A. Massaro, *Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica*, Napoli 2020.

Dunque, è chiaro che il caso Eric Loomis metta in luce la problematica che un algoritmo decisionale commini una pena non in base al fatto commesso, ma piuttosto sulla scorta delle probabilità future di commettere nuovi reati. Tutto ciò affidandosi ad un sistema automatizzato, l'algoritmo Compas, basato su statistiche ricavate dal passato.

A prescindere dal caso in analisi, negli USA è consuetudine di alcune Corti avvalersi di tecniche informatiche e, quindi, di un sistema predittivo per misurare il rischio di recidiva di un soggetto detenuto ai fini della determinazione dell'entità della pena o di una misura alternativa alla detenzione. Diversa, però, è la situazione europea. Difatti, per evitare che si possa scadere nel pregiudizio della macchina, il Parlamento Europeo, nel *report* del gennaio 2019 su "AI and Robotics", ha sottolineato la necessità dell'intelligibilità delle decisioni, oltre che il diritto dell'interessato a essere informato circa la logica del trattamento automatizzato e la garanzia dell'intervento umano, secondo le previsioni richiamate dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15.<sup>9</sup>

Dunque, è chiaro che l'intelligenza artificiale evoca la questione della replicabilità digitale di meccanismi propri della mente umana. Questo accostamento tra elaboratore artificiale e intelligenza umana ha, però, innescato il dibattito sulla questione se le macchine pensino o si limitino, invece, a simulare il pensiero.

## **2.- La Carta etica della CEPEJ per l'efficacia della giustizia e la prima legge sulla regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale.**

L'organo che ha fornito il contributo più significativo in materia di intelligenza artificiale e processo è sicuramente la Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ), istituita nel 2002 in seno al Consiglio d'Europa con l'obiettivo di monitorare e misurare la qualità dei sistemi giudiziari dei Paesi membri. Già da alcuni anni, la CEPEJ ha rivolto particolare attenzione al fenomeno della diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel diritto<sup>10</sup>, redigendo nel biennio 2014-2016<sup>11</sup> il "rapporto dettagliato sull'impiego delle tecnologie dell'informazione nei tribunali in Europa"<sup>12</sup> e nel 2017 le "linee direttrici sulla cybergiustizia"<sup>13</sup>, ove ha analizzato non solo i possibili benefici di un impiego virtuoso degli strumenti di IA in ambito giudiziario, tra cui l'agevolazione dell'accesso alla giustizia, la semplificazione della comunicazione tra le Corti e un generale miglioramento dell'organizzazione dei tribunali, ma ha anche espresso alcune rilevanti perplessità concernenti soprattutto l'impiego di software di analisi della giurisprudenza a supporto della decisione, i quali, se non correttamente utilizzati, potrebbero creare una significativa minaccia all'indipendenza giudiziale.

In continuità con il lavoro svolto, il 3 e 4 dicembre 2018, la CEPEJ ha pubblicato la *Carta etica europea sull'impiego dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e in ambiti connessi*, che

---

<sup>9</sup> G. M. Riccio, G. Scorza, E. Belisario, *Gdpr e normativa privacy – Commentario*, Milano 2022.

<sup>10</sup> Cfr. C. Barbaro, *Usa dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari: verso la definizione di principi etici condivisi a livello europeo?*, in *Questione giustizia* 4 (2018) 189.

<sup>11</sup> Da alcuni anni la CEPEJ ha iniziato ad occuparsi del fenomeno della diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel diritto, redigendo nel biennio 2014-2016 un rapporto dettagliato sull'impiego delle tecnologie dell'informazione nei tribunali in Europa. Si veda F. Ceresa Gastaldo, *Lo statuto della giustizia digitale nella Carta etica della CEPEJ*, in *Ius in Itinere*, 2 aprile 2021.

<sup>12</sup> CEPEJ, *Study n. 24. Thematic report: Use of information technology in European courts* (2016).

<sup>13</sup> CEPEJ, *Guidelines on how to drive change towards cyberjustice* (2016).

costituisce, ad oggi, un significativo intervento giuridico in territorio europeo sul tema dello sviluppo della IA<sup>14</sup>.

Essa contiene cinque principi sostanziali e metodologici da applicare ai sistemi di IA impiegati in contesto giudiziario – rispetto dei diritti fondamentali<sup>15</sup>, non discriminazione, qualità e sicurezza, trasparenza, di imparzialità ed equità, controllo dell'utente – accompagnati da quattro appendici, ovvero uno studio approfondito relativo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari, alcune raccomandazioni sull'uso degli strumenti di IA, un glossario e una *checklist* di autovalutazione rivolta ai creatori dei software per verificare che rispettino i principi della Carta.

Giova rilevare che la CEPEJ non solo esorta l'utilizzo di tali strumenti nei sistemi giudiziari nazionali e sovranazionali, così da migliorare l'efficienza e la qualità della giustizia, ma cerca anche di individuare delle modalità generali per attuare questo processo innovativo in modo responsabile, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.

In una prospettiva opposta, va poi richiamata la discussione sul (presunto) diritto fondamentale a che decisioni, suscettibili di incidere su posizioni individuali di particolare pregnanza sul piano etico-giuridico<sup>16</sup>, siano prese da un essere umano e non da un agente robotico<sup>17</sup>.

Nei casi in cui la sostituzione uomo - macchina sia ritenuta accettabile, occorre stabilire come regolamentare il comportamento dei sistemi robotici di fronte a problemi eticamente e giuridicamente complessi e come incardinare un rapporto di responsabilità in caso di eventi dannosi causati dalla macchina. Nonostante la veridicità di queste ultime considerazioni, è necessario mantenere una differenza concettuale tra l'umano e la sua empatia e l'artificiale e la sua apatia.

Infatti, l'IA non è (ancora) una *res cogitans* - la realtà pensante nella filosofia di Cartesio - che riesce a fornire risposte come una persona fisica. Può, senza dubbio, offrire dati ed informazioni che un umano non potrà mai elaborare in modo così rapido, ma non ha e non potrà avere la sensibilità dell'uomo e, nel nostro caso, del giurista.

---

<sup>14</sup> CEPEJ, *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment adopted by the CEPEJ during its 31st Plenary meeting*, Strasburgo, 3-4/12/2018. Per un commento a prima lettura, cfr. S. Quattrocchio, *Intelligenza artificiale e giustizia: nella cornice della Carta etica europea, gli spunti per un'urgente discussione tra scienze penali e informatiche*, in *La legislazione penale*, 22 marzo 2018. Sul tema v. anche, *ex multis*, M. Gialuz, *Quando la giustizia penale incontra l'intelligenza artificiale: luci ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 29 maggio 2019, 12ss.; C. Barbaro, *Uso cit.*, 189ss.; Id., *Cepej, adottata la prima Carta etica europea sull'uso dell'intelligenza artificiale (AI) nei sistemi giudiziari*, in *Questione Giustizia*, 7 dicembre 2018; A. Celotto, *Come regolare gli algoritmi. Il difficile bilanciamento tra scienza, etica e diritto*, in *Analisi Giuridica dell'Economia* 1 (2019) 47ss.; M. Dymitruk, *Ethical artificial intelligence in judiciary*, in *Jusletter.it*, 21 febbraio 2019; I. M. Zlătescu, P. E. Zlătescu, *Implementation of the European Ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment*, in *Supplement of Law Review* (2019) 237ss.; M. R. Carrillo, *Artificial intelligence, from ethics to law*, in *Telecommunications Policy* 44.6 (2020); C. Limiti, *Intelligenza Artificiale: implicazioni etiche in materia di privacy e diritto penale*, in *Ius in Itinere*, 9 febbraio 2021.

<sup>15</sup> O. Pollicino, *L'efficacia orizzontale dei diritti fondamentali previsti dalla Carta. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di digital privacy come osservatorio privilegiato*, in *Rivista di diritto dei media* 3 (2018) 138ss.

<sup>16</sup> F. Costantini, *Etica, diritto e design tecnologico: un modello per la "Legge sull'intelligenza artificiale"*, in *Teoria e critica della regolazione sociale* 2.23 (2021) 59ss.

<sup>17</sup> Cfr. M. R. Covelli, *Dall'informatizzazione della giustizia alla "decisione robotica"? Il giudice di merito*, in A. Carleo (cur.), *Decisione robotica*, Bologna 2019, 125ss. In effetti, l'IA offre nuovi strumenti di calcolo basati su un approccio probabilistico o attuariale che potrebbero fornire risultati rapidi ed affidabili non solo nell'offrire indicazioni sul probabile esito di una controversia, ma anche con riguardo alla definizioni di questioni di natura tecnica come quelle relative alla determinazione dell'assegno divorzile, dell'indennità per il mantenimento dei figli in caso di crisi familiare, dell'indennità di licenziamento, della misura del risarcimento in caso di lesioni personali ecc.

Non a caso, l'impiego della IA, nel settore della giustizia, solleva importanti questioni etiche e legali<sup>18</sup>, come la trasparenza, la responsabilità, la privacy dei dati e l'equità nell'uso di algoritmi decisionali. Pertanto, è opportuno un approccio ponderato e un dialogo continuo per garantire che l'intelligenza artificiale sia utilizzata in modo etico<sup>19</sup> nel contesto della giustizia.

Accanto alla Carta etica della CEPEJ per l'efficacia della giustizia, ulteriore obiettivo è stato raggiunto di recente, in data 13 giugno 2023, quando il Parlamento Europeo ha emanato delle linee guida in vista della futura e prossima legge sulla IA.

L'Unione Europea<sup>20</sup> si prepara a introdurre la prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale onde regolamentare il suo complesso utilizzo. Questa iniziativa rientra nella strategia digitale dell'UE e mira a creare un quadro normativo che promuova lo sviluppo responsabile della IA, garantendo al contempo la protezione dei cittadini e la tutela dei loro diritti<sup>21</sup>. La proposta di legge dell'UE prevede una serie di misure per affrontare i diversi livelli di rischio associati all'IA.

I sistemi di intelligenza artificiale saranno analizzati e classificati in base al grado di pericolo che rappresentano per gli utenti. Ciò consentirà di stabilire regole specifiche e proporzionate in relazione a ciascun livello di rischio. La priorità del Parlamento europeo è garantire che i sistemi di IA utilizzati nell'UE siano sicuri, trasparenti, tracciabili, non discriminatori e rispettosi dell'ambiente.

Pertanto, si sta procedendo per attuare una definizione tecnologicamente neutra e uniforme che possa essere applicata ai futuri sistemi di intelligenza artificiale<sup>22</sup>.

Sul punto, il Parlamento europeo sta definendo la sua posizione negoziale sulla legge per dare, poi, seguito ai negoziati con i Paesi membri dell'UE e giungere ad una versione finale. L'obiettivo è raggiungere un accordo al fine di stabilire una regolamentazione pionieristica sull'IA nell'UE.

Difatti, dal mese di aprile 2021, l'Unione Europea sta lavorando al cd. "AI Act", un primo quadro normativo sull'intelligenza artificiale che è stato ufficialmente approvato il 13 marzo 2024 e per cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Si tratta di una normativa che mira a garantire lo sviluppo etico e responsabile dell'IA, ponendo al centro la sicurezza e i diritti umani. L'entrata in vigore dell'AI Act sarà graduale, ma sancirà un importante precedente a livello globale, aprendo la strada ad una regolamentazione più diffusa dell'intelligenza artificiale.

### **3.- L'applicazione dell'Intelligenza Artificiale al processo civile e le sue incognite.**

Prima dell'avvento delle nuove tecnologie, il processo si basava sulla regola delle tre unità del teatro classico: tempo, luogo ed azione. Riuniva tutte le parti – avvocati, giudice, esperti, testimoni e

---

<sup>18</sup> C. Barbaro, *Uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari: verso la definizione di principi etici condivisi a livello europeo?* in *Questione giustizia* 4 (2018) 194, secondo cui l'impiego di strumenti predittivi potrebbe avere ripercussioni sull'imparzialità del magistrato, stante la verosimile riluttanza dei giudici a farsi carico dell'onere di decidere contro la previsione di un algoritmo.

<sup>19</sup> Dal ciclo di seminari su "Intelligenza Artificiale e processo tra etica e diritto" con relatori i Proff. F. Auletta e G. Tamburrini, Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche, 2020.

<sup>20</sup> A. Amidei, *Intelligenza Artificiale e product liability: sviluppi del diritto dell'Unione europea*, in *Giurisprudenza Italiana* 7 (2019) 1715ss.

<sup>21</sup> L. Floridi, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Milano 2022.

<sup>22</sup> L. Palazzani, *Tecnologie dell'informazione e intelligenza artificiale. Sfide etiche al diritto*, Roma 2020; C. Cali, *L'imparzialità del giudicante. Alcune implicazioni etiche derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale in giurisprudenza*, in A. Alù, A. Ciccarello (curr.), *La pubblica amministrazione del futuro. Tra sfide e opportunità per l'innovazione del settore pubblico*, Napoli 2021, 121 ss.

pubblico – in una stessa sala, allo scopo di risolvere una questione e di giungere a un epilogo.

Da qui, la concentrazione delle parti per raccogliere i fatti e mobilitare tutti gli argomenti giuridici utili per uscire vittoriosi da tale prova indissolubilmente giuridica, psicologica, finanziaria e sociale che caratterizza un fatto sociale totale. Ora, le enormi capacità di riproduzione, trasmissione e anticipazione, proprie della nuova scrittura digitale e le perturbazioni che essa crea nel tempo e nello spazio mandano in frantumi l'equilibrio classico. Il digitale districe il groviglio di rito, procedura, argomentazione giuridica e pacificazione sociale: esso trasforma nel profondo l'idea di unità delle tre regole del teatro classico<sup>23</sup>.

Il processo offre un interessante laboratorio dell'impatto che la rivoluzione digitale<sup>24</sup> ha sulle nostre vite perché permette l'incontro fra la regola giuridica e la parte carnale della società, con le sue passioni e le sue aspirazioni. Esso impedisce di considerare solo la parte emersa del processo, la faccia razionale su cui i giuristi si concentrano. Il digitale non influisce solo su questa parte visibile del processo, ma anche – per non dire soprattutto – sulla sua cornice, nel senso forte del termine.

In molti ambiti delle scienze, l'utilizzo della IA è già una realtà, pertanto è corretto domandarsi se, anche in ambito processuale, la giustizia predittiva possa considerarsi un'ipotesi di applicazione attuale o, soltanto, un'idea futuristica<sup>25</sup>.

Senza dubbio, la sfera del processo<sup>26</sup> – civile, penale, amministrativo, contabile – è, inevitabilmente, chiamata a confrontarsi con le implicazioni del “digital turn”.

Ma l'applicazione dell'intelligenza artificiale al processo è sicuramente piena di incognite: vi sono gli entusiasti, che prevedono la futura scomparsa di gran parte di giudici e avvocati e vi sono, poi, gli scettici, che pensano che il processo giurisdizionale sia qualcosa di così umano che non potrà mai essere sostituito dall'intelligenza artificiale<sup>27</sup>.

Parlando di intelligenza artificiale e processo<sup>28</sup>, è chiara anche l'incidenza del fattore umano sulla giustizia, mostrando qualcosa di insolito, ossia che questo fattore può essere imitato in un numero elevato di casi da una macchina e che, quindi, ciò potrebbe portare a una riformulazione di alcuni dei più tradizionali principi processuali<sup>29</sup>.

L'utilizzo dell'IA condiziona sempre di più l'attività processuale<sup>30</sup>, divenendo un irrinunciabile strumento di ausilio per il giudice e per le parti, le cui scelte, però, non potranno essere sostituite da un algoritmo. La macchina, infatti, a differenza degli esseri umani, non provando emozioni, non vive la sorpresa, ossia quel momento emozionale, che predispone all'apprendimento di informazioni nascoste, funzionali al processo decisionale.

Quindi, ci si chiede come sarà possibile applicare l'intelligenza artificiale al processo civile.

---

<sup>23</sup> Sul punto, ampiamente, A. Garapon – J. Lassègue, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, a cura di M.R. Ferrarese, Bologna 2021, 136s.

<sup>24</sup> Cfr. L. Viola, *Intelligenza artificiale e diritto*, in *Nova Itinera. Percorsi del diritto nel XXI secolo* 1 (2023) 83.

<sup>25</sup> J. Kaplan, *Intelligenza artificiale. Guida al futuro prossimo*, Roma 2017; Id., *Le persone non servono. Lavoro e ricchezza nell'epoca dell'intelligenza artificiale*, Roma 2016.

<sup>26</sup> G. Sartor, *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Torino 2022.

<sup>27</sup> A. D'Aloia, *Il diritto verso il “mondo nuovo”. Le sfide dell'intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto* 1 (2019) 18.

<sup>28</sup> Sul tema, si veda G. Sciancalepore, *Intelligenza Artificiale, Metaverso e diritto*, in *Iura & Legal Systems* 10.4 (2023) C (2): 5-7.

<sup>29</sup> J. Nieva Fenoll, C. Paolo, *Intelligenza artificiale e processo*, Torino 2019.

<sup>30</sup> M. Luciani, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Rivista AIC* 3 (2018) 872ss., il quale osserva che un processo robotico imporrebbe una radicale trasformazione (e verosimilmente una compressione) dell'esercizio del diritto di difesa, imponendo nuove tecniche nella redazione dei ricorsi, nella articolazione dell'istruttoria, nelle argomentazioni dei difensori, ecc.

Un lavoro che verte non già sull'intelligenza artificiale, bensì sul diritto processuale e sulle relazioni che essa può instaurare con le differenti fasi del processo. Innumerevoli possono essere i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall'utilizzo di una tecnologia che osa imitare il pensiero umano, laddove lo stesso intenda giudicare o difendere. Ciò avviene nella consapevolezza che la macchina<sup>31</sup>, a differenza degli esseri umani, non provando emozioni, non vive la 'sorpresa', ossia quel momento emozionale che predispone all'apprendimento di informazioni 'nascoste', funzionali al processo decisionale. Una complessità, questa, che si manifesta oltremodo nell'esercizio argomentativo, dovendo l'interprete assicurare un'attività persuasiva che, sovente, non dipende da variabili prevedibili. Il lavoro dell'umano interprete non può essere sminuito se si considera che le fattispecie, mai radicalmente identiche tra loro, sono disciplinate da norme che devono, necessariamente, essere contestualizzate, al fine di comprendere compiutamente le mutate esigenze della realtà. Dall'analisi delle varie forme di euristica (della rappresentatività, dell'accessibilità, dell'ancoraggio, dell'aggiustamento nonché affettiva) che connotano la decisione giudiziale, emerge che l'atto del giudicare altro non è che la combinazione di momenti conoscitivi, valutativi, euristici ed emozionali non agevolmente sussumibili in variabili statistiche, quindi, in un ordine prevedibile. E, invece, proprio di prevedibilità necessita l'intelligenza artificiale per potere operare correttamente.

L'intelligenza artificiale se potrà aiutare, e non poco, il giurista nella elaborazione delle argomentazioni, difficilmente potrà sostituirlo, poiché l'apprezzamento di variabili, quali la coerenza, le intenzioni o i sentimenti, necessita del vaglio umano, il quale, quindi, potrà essere supportato, ma non sostituito dalla macchina<sup>32</sup>. L'algoritmo potrà offrire il suggerimento, ma mai la ponderazione, già di per sé difficile per un essere umano, ove il giudice, attraverso la motivazione, potrà ovviare alle armi della retorica, armi che difficilmente possono essere limitate tempestivamente da una macchina.

A parere di chi scrive, questo probabilmente è il tema che incute più timore<sup>33</sup>, dovendosi rifiutare l'idea che una macchina possa emettere sentenze, così che il nostro destino sia nelle mani, non di persone, ma di un programma che risolve le controversie sempre allo stesso modo, non adattandosi ai mutamenti, ma addirittura riaffermando i propri 'pregiudizi' nel tempo.

In ambito processuale, l'intelligenza artificiale, poiché volta a scongiurare e non già a favorire l'errore umano, dovrà preservare il diritto di difesa, rendendo pienamente conoscibile il funzionamento dell'algoritmo e, quindi, i criteri attraverso cui si combinano i relativi fattori.

Di qui, la necessità di impugnare lo stesso algoritmo, al fine di correggerne l'utilizzo ed evitare l'adozione di decisioni viziate.

Alla luce di ciò, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale condiziona sempre più anche la formazione del difensore, in quanto, se il processo si avvale della macchina, chi difende deve conoscerne le dinamiche, come parte della sua formazione. In caso contrario, l'avvocato<sup>34</sup> non potrà mai contrastare o almeno adattarsi al funzionamento degli algoritmi, proponendo alternative di difesa che vadano

---

<sup>31</sup> G. Itzcovich, *Il diritto come macchina. Razionalizzazione del diritto e forma giuridica in Max Weber*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 31.2 (2001) 365ss.

<sup>32</sup> M. Barberis, *Giustizia predittiva: ausiliare e sostitutiva. Un approccio evolutivo*, in *Milan Law Review* 3.2 (2022).

<sup>33</sup> Secondo Fenoll, Paolo, *Intelligenza artificiale* cit., 7, l'IA viene invece da tempo applicata nel processo "di solito in modo rudimentale e solo occasionalmente in modo più avanzato". L'autore richiama tuttavia al riguardo attività (programmi di videoscrittura, banche dati) che, sebbene definite come forme di IA 'debole', non rientrano nell'accezione di IA qui utilizzata.

<sup>34</sup> P. Moro, *Intelligenza artificiale e professioni legali. La questione del metodo*, in *Journal of Ethics and Legal Technologies* 1.1 (2019) 24ss.

oltre quanto suggerito dallo stesso programma.

Sul piano della qualità della giustizia, le promesse e le aspettative legate all'applicazione di strumenti di intelligenza artificiale vanno nella direzione di riduzione del contenzioso attraverso rimedi alternativi automatizzati, riduzione dei margini di errore nella valutazione preventiva del rischio di soccombenza, riduzione dei tempi attraverso la trattazione in via automatizzata delle controversie seriali e standardizzabili, riduzione dei margini di differenziazione distrettuale e circondariale per tipologie di risposta a simili tipologie di contenzioso.

Un vantaggio facilmente rilevabile è relativo al principio di velocizzazione, poiché l'IA è in grado di fornire la possibilità di elaborare i dati in maniera computazionale e, quindi, velocizzare i tempi della giustizia. Ciò perché il problema che maggiormente penalizza e paralizza il sistema giudiziario italiano, con ampi riverberi anche sugli investimenti di capitali stranieri, è la durata (per certi versi, irragionevole!) dei processi sia in sede civile che penale. Sul piano processuale, un altro vantaggio dell'IA è dato dal prevedere l'incameramento di informazioni e dati che riguardano la procedimentalizzazione del rito, in quanto può essere in grado di influire positivamente, ad esempio, sull'attività di cancelleria, in modo da consentire un'ottimizzazione automatizzata di alcune prassi. Anche dal punto di vista della ragionevole durata del processo, riconosciuto ai sensi dell'art. 111, 2 comma Cost., una giustizia amministrata da macchine dotate di IA, pronte a prestare servizio tutti i giorni per ventiquattro ore, sarebbe sicuramente un ulteriore elemento a vantaggio. Infatti, secondo il punto di vista di alcuni studiosi, il giudice naturale precostituito per legge, così come disciplinato dall'art. 25 Cost., terzo ed imparziale *ex art. 111, 2 comma, Cost.*, autonomo ed indipendente ai sensi dell'art. 104 Cost., potrebbe essere artificiale perché distante dai condizionamenti dell'uomo e, quindi, in grado di garantire un diritto calcolabile e certo.

La macchina è priva di discernimento che, invece, è parte dell'intelletto e, quindi, della persona umana. Alla luce dei *pro* e *contro* evidenziati, l'IA potrebbe affiancare il giudice senza, però, sostituirlo né in termini formali né sostanziali<sup>35</sup>.

Sarà, quindi, necessario distinguere e, tuttavia, conciliare la funzione ausiliaria dell'algoritmo e il momento della decisione, la quale, a sua volta, non potrà non essere umana, perché riflesso della legge che è come la società: viva e, quindi, mutevole<sup>36</sup>.

La possibilità di prevedere l'esito processuale è un bene giuridico stimabile e la tendenza a rispettare i precedenti è coerente con quell'ideale di certezza del diritto che ha accompagnato l'affermazione dello Stato moderno e le sue promesse di stabilità e sicurezza<sup>37</sup>.

Sul piano giudiziario, l'aspettativa di prevedibilità dei giudizi aveva condotto a teorizzare un processo decisionale basato sulla fattispecie, vista a lungo come un corroborante dell'idea di oggettività del diritto e come garanzia di prevedibilità, contro i rischi di arbitrio e di soggettivismo nelle sentenze<sup>38</sup>. Del resto, proprio la capacità di assicurare una giustizia priva di pregiudizi, errori e distorsioni umane è accreditata come uno dei termini maggiori della giustizia predittiva. E tuttavia, proprio contro una piena accettazione di tale assunto e di possibili derive deterministiche della giustizia predittiva, si

---

<sup>35</sup> A. Traversi, *Intelligenza artificiale applicata alla giustizia: ci sarà un giudice robot?*, in *Questione giustizia*, 10 aprile 2019.

<sup>36</sup> Fenoll, Paolo, *Intelligenza artificiale* cit., 89 e 131ss.

<sup>37</sup> Questo aspetto è particolarmente sottolineato da M. Luciani, *La decisione* cit.; anche in A. Carleo (a cura di), *Decisione robotica*, Bologna 2019, 63ss. Secondo Luciani, la certezza giuridica implica che il buon giudice sia chiamato ad amministrare *ius*, non *iustitia*.

<sup>38</sup> In argomento, la lucida lezione di N. Irti, *Un diritto incalcolabile*, Torino 2016, 11ss. e *passim*, che pure non esclude il rischio di nichilismo giuridico che in ciò si annidava.



mettono in campo varie ragioni che si possono riassumere in un bisogno connaturato alla giustizia di serbare il suo *habitat* umano fatto di linguaggio, di relazioni, di sguardi, di parole, di emozioni, in assenza dei quali si va incontro a una rottura del suo modello antropologico, che comporta vari rischi<sup>39</sup>.

In conclusione, sebbene siano state evidenziate le potenzialità della tecnologia negli accertamenti del fatto compiuti in ambito civile, la ricerca scientifica si presenta ancora limitata con riferimento al possibile ruolo dell'intelligenza artificiale.

Pertanto, l'opacità che ancora contraddistingue i sistemi di IA rischia di determinare, anche nelle applicazioni a carattere predittivo, conseguenze pregiudizievoli in ambito processuale, dove il principio della parità delle armi e il rispetto dei diritti fondamentali devono continuare a operare come nucleo inalienabile per l'applicazione delle garanzie processuali di difesa.

### 3.1.- *segue*. **Algoritmi predittivi per le ADR nella società digitale.**

Nell'ambito degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione, c.d. ADR (acronimo inglese che sta per "Alternative Dispute Resolution") ed aventi efficacia e natura negoziale<sup>40</sup>, si inquadrano quei fenomeni ed istituti previsti dall'ordinamento al fine di favorire, in considerazione dei costi e dei tempi del processo, la composizione negoziale, in luogo della decisione giurisdizionale delle controversie giuridiche.

Si tratta di strumenti ai quali l'ordinamento attribuisce importanza sempre crescente, anche in considerazione del fatto che essi, presentandosi come alternativi alla tutela in sede giurisdizionale, non solo contribuiscono all'alleggerimento dei carichi giudiziari, favorendo la ragionevole durata del processo, ma affidando alle stesse parti la soluzione delle controversie tra loro insorte, possono regolare gli interessi in contesa in maniera più soddisfacente per le medesime parti di quanto non possa fare il provvedimento del giudice che è, per definizione, terzo ed estraneo ai fatti.

Sono strumenti che possono nascere ed esaurirsi al di fuori del processo: è il caso della transazione, dei negozi di accertamento, degli arbitrati liberi e della conciliazione c.d. stragiudiziale.

Quando i metodi alternativi di risoluzione delle controversie propongono di sostituire il formalismo procedurale dell'udienza con la ricerca di una conciliazione secondo metodi sperimentati, essi introducono un nuovo paradigma, ma non influenzano in alcun modo il rapporto con lo spazio e con il tempo. Le riunioni al fine di ottenere un accordo nel protocollo di giustizia collaborativa si svolgono in un ufficio ordinario piuttosto che in un'aula di tribunale, ma l'incontro si iscrive sempre in un luogo; allo stesso modo, la ricerca di una soluzione avviene sempre dopo l'insorgere di un disaccordo. Tali principi vengono rimessi in discussione dal digitale: con la giustizia predittiva diventa possibile incontrarsi senza riunirsi fisicamente in uno stesso luogo o iniziare un processo avendo un'idea precisa dell'esito<sup>41</sup>.

Sembra opportuno, a tal punto, verificare l'impatto dell'AI in tema di ADR<sup>42</sup>, anche alla luce delle

---

<sup>39</sup> Garapon, *La giustizia digitale* cit., 16s.

<sup>40</sup> La garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi (art. 24 Cost.) non impedisce che, quando tali diritti siano disponibili, le controversie che sugli stessi nascono siano composte dalle parti con negozi di diritto privato. Con questi ultimi, le parti dispongono su materie lasciate all'autonomia privata e, ove i negozi in discorso ledano a loro volta diritti, o siano invalidi secondo le norme che regolano la loro creazione ed il loro funzionamento, non si potranno sottrarre – essendo atti privatistici e non provvedimenti giurisdizionali – alle tutele processuali del caso.

<sup>41</sup> Garapon, *La giustizia digitale* cit., 98.

<sup>42</sup> La direttiva europea sulle *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ed il Regolamento (UE) n. 524/2013, costituiscono il

innovazioni compiute dalla recente Riforma Cartabia. Nel dichiarato intento di rispondere alle crescenti esigenze di efficienza del processo civile, la legge 26 novembre 2021 n. 206, altrimenti nota come Riforma Cartabia, ha introdotto significative innovazioni anche riguardo alla disciplina dei metodi delle ADR.

Il legislatore ha attribuito loro maggiore rilevanza, declinando diversamente il rapporto di ‘complementarietà’ con il giudizio, non solo più per esigenze deflative dello stesso, quanto per assicurare – almeno nelle intenzioni – certezza del diritto alle parti.

Tale centralità è, infatti, testimoniata dall’art 2, lett. b della legge *de qua*, la quale prefigura la disciplina unitaria delle ADR in un “Testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione”.<sup>43</sup>

Stante queste novelle, ci si chiede se sia possibile spostare l’asticella in avanti e, dunque, prospettare l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale, *sub specie* l’algoritmo predittivo, a servizio delle ADR<sup>44</sup> interessate dalla riforma, in particolare la mediazione e la negoziazione assistita.

Molteplici sono le voci che hanno ampiamente esaminato i rischi della decisione robotica<sup>45</sup> sia in rapporto ai principi del giusto processo che alle responsabilità per l’esito della previsione e il suo utilizzo a fondamento di una decisione giudiziaria<sup>46</sup>.

Volendo immediatamente marcare una differenza sostanziale circa l’impiego degli algoritmi predittivi nel processo o nelle *alternative dispute resolution* va rilevato che, nel primo caso, esso incontra anzitutto il limite contenuto nel principio del giudice naturale, di cui all’art. 25 Cost. e nelle garanzie poste al diritto di difesa, di cui all’art. 24 Cost.

La natura oscura della struttura e dei meccanismi (cd. “black box”) dell’algoritmo che ne producono gli esiti, insieme alla appartenenza privata di tali strumenti, rappresenta una sfida alla trasparenza decisionale, essenziale per garantire l’osservanza del principio del giusto processo e della imparzialità della decisione. Questa intrinseca opacità, unitamente alla tendenza algoritmica di aderire strettamente ai precedenti giurisprudenziali, potrebbe determinare una fossilizzazione della prassi giudiziaria, ostacolando la capacità del diritto di adattarsi e rispondere alle mutevoli esigenze sociali e vincolando il giudice a una presunta certezza.

Proprio per tali ragioni, se all’interno del giudizio, il ricorso all’intelligenza artificiale rappresenta sfide ancora invalicabili motivate dalla ineludibilità dei diritti fondamentali rispetto alle esigenze di efficienza e di celerità processuale, nel caso degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie tale strumento può rappresentare un utile alleato. L’adozione di algoritmi basati su dati

---

pacchetto legislativo ADR-ODR (*Online Dispute Resolutions* – metodi alternativi di risoluzione delle controversie online) che, per la prima volta, introduce un set coordinato e omogeneo di regole: una piattaforma web online per tutta la Ue e procedure per la risoluzione alternativa delle controversie. In caso di ODR, la soluzione offerta per risolvere un’eventuale disputa interviene contemporaneamente all’iscrizione sul sito o al momento della finalizzazione di una transazione su internet. Come avviene nel Canada, lo stesso ministero della Giustizia organizza un sistema di ODR in modo da acquisire maggiore credibilità. L’efficacia delle soluzioni sarà forse presto decuplicata dalla *blockchain* che potrà assicurare l’esecuzione dei protocolli di intesa (cosa che per ora è il tallone d’Achille di questo metodo di risoluzione delle controversie). Se ciò si avverasse, l’ODR avrebbe davanti a sé un futuro brillante e potrebbe dare una sferzata al commercio globale tramite internet.

<sup>43</sup> A. Pajno, *Intelligenza artificiale e sistema di tutela giurisdizionale*, in *Astrid Rassegna* 3 (2020).

<sup>44</sup> Seminario di studi del 11/04/2023 svolto presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, in occasione del Laboratorio di Diritto Processuale Civile “*Riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione*” presieduto dai Proff. C. Mancuso, L. Iannicelli, G. Dalia, J. Nieva Fenoll.

<sup>45</sup> Luciani, *La decisione* cit.

<sup>46</sup> U. Ruffolo, *Intelligenza artificiale, machine learning e responsabilità da algoritmo*, in *Giurisprudenza Italiana* 7 (2019) 1689ss.

storici e giurisprudenza pregressa consente un'analisi preliminare delle istanze, facilitando la valutazione delle pretese delle parti senza limitare l'accesso alla giustizia.

Questa metodologia promuove una maggiore consapevolezza e inclinazione verso soluzioni bonarie. Sebbene le determinazioni algoritmiche nelle ADR non siano vincolanti, offrono una guida, ma possono essere riviste giudizialmente, garantendo alle parti controllo e tutela.

Quanto alla questione della "black box" che caratterizza la struttura algoritmica, essa perde parte della sua rilevanza nel contesto delle ADR: le parti, infatti, pur ricevendo un orientamento basato sull'*output* algoritmico, mantengono la piena autonomia decisionale, potendo accettare o rifiutare di porre l'esito proposto alla base dell'accordo. L'algoritmo, in questo scenario, non si sostituisce al giudice, ma fornisce un quadro informativo che le parti possono utilizzare come base di partenza per la negoziazione. Infine, proprio l'appartenenza al soggetto privato si attegga diversamente quando gli algoritmi vengono impiegati nelle forme alternative di risoluzione delle controversie, poiché la responsabilità resta in capo al proprietario della 'macchina'.<sup>47</sup>

Questa imputazione vale tanto per il merito della decisione algoritmica - nei termini fisiologici della correttezza o conformità dell'*output* o in quelli patologici dell'errore algoritmico -, quanto per il trattamento dei dati, secondo le prescrizioni imposte dal GDPR.

L'adozione di un algoritmo avanzato nell'ambito dell'istruzione stragiudiziale rappresenta un salto qualitativo nella gestione delle controversie. Infatti, garantendo la riservatezza delle dichiarazioni attraverso protocolli di sicurezza sofisticati, si assicura che le parti siano protette e che i loro diritti siano salvaguardati. Tale intervento si interseca anche con il monitoraggio delle dichiarazioni: l'algoritmo, monitorando con precisione le dichiarazioni, può identificare incongruenze o potenziali falsità, attraverso protocolli di "cross checks" con dichiarazioni precedentemente rese dallo stesso soggetto o da soggetti differenti<sup>48</sup>.

Pertanto, è chiaro che i sistemi di IA potrebbero essere utilmente impiegati anche nelle procedure alternative di soluzione delle controversie: sarebbe un grave errore rinunciare a sfruttare le potenzialità offerte dalla tecnologia informatica<sup>49</sup> e dai nuovi sistemi di IA che, se utilizzati in modo controllato e ponderato, potrebbero favorire un miglioramento complessivo della qualità e dell'efficienza della nostra giustizia.

Ciò non significa, beninteso, che si debba tenere la tecnica fuori dalla porta delle aule di giustizia, ma piuttosto che si deve accettare il suo ingresso solo laddove e fino al punto in cui il suo utilizzo può migliorarne il funzionamento, senza snaturare il profilo propriamente umano e istituzionale della giustizia. La perdita di un habitat umano e sociale mette in crisi non solo il profilo antropologico, ma la stessa portata istituzionale della giustizia, ossia la sua capacità di mediazione e di pacificazione<sup>50</sup>. Dunque, non va sottaciuto il rilevante contributo che l'intelligenza artificiale può fornire nel campo dell'organizzazione del servizio giustizia, del funzionamento dei sistemi giudiziari nazionali nonché del diritto processuale<sup>51</sup>.

---

<sup>47</sup> F. Riganti, *Questioni attuali e prospettive sull'alternative dispute resolution nei settori regolamentati (tra "giustizia" e "vigilanza")*, in *Giurisprudenza arbitrale* 1 (2022) 77ss.

<sup>48</sup> F. Niola, *Algoritmi predittivi per le ADR: come cambia la giustizia civile*, in *Agenda Digitale*, 24 novembre 2023.

<sup>49</sup> Sul tema, T. Casadei, S. Pietropaoli, *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, Milano 2021.

<sup>50</sup> Garapon, *La giustizia digitale* cit., 17.

<sup>51</sup> In merito, il 23 ed il 24 febbraio 2024 si è tenuto il Congresso Internazionale sulla giustizia predittiva per orientarsi nel panorama dell'intelligenza artificiale applicata al diritto. Si è parlato di algoritmi e legge, dell'IA nei vari ordinamenti giudiziari internazionali e nelle varie branche del diritto. Nell'occasione è stato presentato GiuriMatrix, il primo assistente

Ivi l'applicazione delle tecnologie algoritmiche può, indubbiamente, rappresentare un fattore di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei processi, sebbene l'implementazione della tecnologia debba avvenire in modo responsabile e nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti.

#### **4.- Processi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: il giusto approccio nell'uso dell'Intelligenza Artificiale.**

In tema di decisioni algoritmiche e tutela dei diritti, l'implementazione della cybergiustizia solleva anche preoccupazioni riguardo la trasparenza delle decisioni prese dagli algoritmi, la responsabilità delle azioni dei robot, la protezione dei dati personali<sup>52</sup> e il rischio di discriminazione algoritmica.

È, quindi, fondamentale garantire che l'uso di robot e intelligenza artificiale nel sistema giudiziario avvenga in modo equo, trasparente e conforme ai principi giuridici fondamentali.

Al momento, la giustizia robotizzata<sup>53</sup> è ancora in una fase iniziale di sviluppo e sperimentazione e, dunque, i suoi impatti e limiti devono essere attentamente valutati.

È necessario bilanciare l'adozione delle nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali e il mantenimento della fiducia nel sistema giudiziario. Il sempre più frequente riferimento all'impiego di nuove tecnologie, anche nelle forme più sofisticate dell'intelligenza artificiale, sia come supporto sia in sostituzione del decisore umano nella gestione di processi giuridici, rimane spesso privo di un chiaro inquadramento sistematico. Se, difatti, l'utilizzo di metodi automatizzati risponde a molteplici esigenze di semplificazione, razionalizzazione ed effettività di procedimenti e fenomeni giuridici, l'impatto che gli stessi hanno sulle categorie e le regole tradizionali non è sempre chiaro né di facile definizione.

L'utilizzo delle tecnologie informatiche è, dunque, un fattore indispensabile per correggere le storture e le imperfezioni che caratterizzano tipicamente i processi cognitivi e le scelte compiute dagli esseri umani. Le decisioni prese dall'algoritmo assumono un'aura di neutralità, frutto di asettici calcoli razionali basati sui dati. I vantaggi sembrano essere notevoli, ma un'attenta analisi del fenomeno non può prescindere dall'inevitabile problema concernente la gestione dei dati.

La frontiera dell'innovazione con IA ed algoritmo<sup>54</sup> è fondamentale perché abbiamo affidato a procedure automatizzate parti importanti dell'esistenza. Quello dell'intelligenza artificiale è un passaggio, nel processo di competizione internazionale, sul quale si giocherà la sfida delle grandi economie planetarie, ma al centro va necessariamente collocato l'essere umano. Nessuna decisione interamente automatizzata può avere effetti su una persona senza che questa possa metterla in

---

legale basato sull'intelligenza artificiale in Italia. GiuriMatrix vuole essere uno strumento di supporto innovativo per tutti i professionisti del diritto che hanno intenzione di svolgere il proprio lavoro in maniera efficiente e precisa. Il software alla base è dotato di una tecnologia avanzata che permette ai professionisti del settore di migliorare la qualità del lavoro svolto, risparmiando tempo prezioso e aumentando la produttività. A fondare GiuriMatrix ci hanno pensato l'avvocato Luigi Viola, esperto di giustizia predittiva e di intelligenza artificiale, gli ingegneri Francesco Cozza e Pierluigi Casale ed il professore Michele Filippelli.

<sup>52</sup> F. Pizzetti (cur.), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino 2018.

<sup>53</sup> La decisione di un giudice automatico potrebbe essere influenzata anche dagli aspetti emotivi, così come accade oggi nell'interazione tra gli umani. Si vedano in dottrina le riflessioni di E. Calzolaio, *Intelligenza artificiale ed autonomia della decisione: problemi e sfide*, in Id. (cur.), *La decisione nel prisma dell'intelligenza artificiale*, Milano 2020, 1ss. In questo scenario in che modo un avvocato umano sarà in grado di persuadere un giudice automatico, E. Francesconi, *Intelligenza artificiale e diritto: tra scienza e fantascienza*, in S. Dorigo (cur.) *Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale*, Pisa 2020, 11ss.

<sup>54</sup> In tal senso, D.U. Galetta, J.G. Corvalán, *Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto*, in *Federalismi.it* 3 (2019).

discussione. Non può esserci un trasferimento nella vita digitale che non metta al centro la tutela dei diritti delle persone.

Alla luce delle precedenti considerazioni, la giustizia predittiva indica, *stricto sensu*, la capacità attribuita alle macchine di mettere in moto rapidamente in un linguaggio naturale il diritto pertinente per trattare un caso, di contestualizzarlo secondo specifiche caratteristiche e di anticipare la probabilità delle decisioni che potrebbero essere prese.

Tuttavia, la giustizia predittiva non ambisce a soppiantare il diritto, ma a renderlo più prevedibile, non vuole snaturare la figura degli avvocati, ma permette loro di essere migliori; non intende indebolire la fiducia della giustizia, ma aumentarla. Pretende di realizzare la giustizia in modo più scientifico, favorendo l'accesso all'informazione, liberando gli avvocati da compiti ripetitivi e riducendo la componente di arbitrio personale dei giudici. E', dunque, in nome di questi valori che è possibile criticarla, senza metterne in discussione l'esistenza.

Il punto non è essere *pro* o contro la giustizia predittiva: essa è davanti ai nostri occhi e non lascerà tanto presto il nostro orizzonte, in quanto è integrata nel mercato, ed è attesa dai nostri contemporanei soprattutto perché è il risultato di una convergenza fra scienza, tecnica e giustizia. La giustizia predittiva non minaccia di far scomparire il campo giuridico, ma piuttosto di annetterlo. Si tratta di una radicale rimessa in discussione delle attuali forme del diritto, dei giuristi e della giustizia, ma non dei valori su cui essi si fondano.

Ciò posto, l'approccio migliore alla questione sembra essere quello di non negare *in toto* la sua pertinenza, ma identificare le molteplici difficoltà da essa sollevate che possono essere di natura epistemologica, politica o giuridica. Per quanto possa evolvere il progresso tecnologico, rimane fermo il principio secondo cui ogni cittadino ha diritto di rivolgersi ad un giudice indipendente ed imparziale, precostituito per legge, per ottenere la tutela dei suoi diritti<sup>55</sup>.

Alla luce di quanto innanzi, senza dubbio, l'impiego dell'intelligenza artificiale a servizio della giustizia, nei limiti consentiti dal nostro modello costituzionale<sup>56</sup> e nel rispetto dei principi etici che rilevano in materia, è possibile ed auspicabile.

## 5.- Considerazioni conclusive.

A parere di chi scrive, l'analisi porterà a concludere per l'esclusione di una sostituzione *in toto* della figura del giudice<sup>57</sup> e per l'opportunità, invece, di affidare all'intelligenza artificiale un ruolo di supporto in riferimento all'esercizio della funzione giurisdizionale che deve rimanere, nel suo nucleo essenziale, prerogativa umana. Questo perché, come ampiamente detto, la macchina può fornire la struttura del dato, ma il dato semantico non può non essere rimesso all'interprete e, cioè, al giurista, in quanto non è immaginabile la possibilità di sostituire totalmente gli operatori del diritto.

Pertanto, bisognerebbe addivenire ad una coesistenza tra uomo e macchina e alla possibilità di sviluppare dei principi che possano fondare l'interazione tra l'umano e il meccanico.

---

<sup>55</sup> M. Iaselli, *Tutela dei diritti umani. Il giusto approccio nell'uso dell'IA e dei processi decisionali automatizzati*, in *Agenda Digitale*, 21 marzo 2023.

<sup>56</sup> C. Casonato, *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo* (2019) 101ss.

<sup>57</sup> C. V. Giabardo, *Ancora su "il giudice e l'algoritmo". Riflessioni critiche su intelligenza artificiale e giustizia predittiva*, in *Revista Italo-Espanola de derecho procesal* 1 (2023) 53ss.

Sul punto, il mito della delega del giudizio a delle macchine<sup>58</sup> offre delle soluzioni alle difficoltà della giustizia che non risolvono le difficoltà in senso stretto, ma cercano piuttosto di eliminarle. Non si combatte un mito dimostrandone la falsità, ma stabilendo una distanza sufficiente a interpretare i fenomeni in altro modo e ritrovando le motivazioni per continuare la storia dei nostri miti, incorporando nuove risorse come il diritto digitale. Il digitale deve allora essere inteso come una nuova tappa nella lunga storia della condizione umana, di un'antropogenesi alla quale esso contribuisce, senza monopolizzarla. La critica del mito della delega alle macchine non è né conservatrice né totale, ma verte innanzitutto sui limiti interni alla calcolabilità<sup>59</sup> che esso pone al suo centro e, poi, sulla necessità di opporre una forza politica non al suo progetto, ma all'egemonia di quest'ultimo, stabilendo una riflessività. Da sola, questa nuova scrittura digitale è incapace di produrre un senso, il che è indispensabile a qualsiasi vita umana. Tale limite di dimensione non ci esime, tuttavia, dall'incorporare le sue acquisizioni nelle istituzioni esistenti, a tutto vantaggio della giustizia, e dal proseguire così la lunga storia della giustizia intesa come un'incessante ricomposizione delle forme di istituzione del senso.

Al contempo, è anche vero che l'evoluzione informatica e l'utilizzo sempre più diffuso della tecnologia devono subentrare nel sistema della giustizia per prospettare una digitalizzazione della stessa. I nuovi sistemi di intelligenza artificiale, ormai utilizzati nei più disparati settori, si prestano ad essere utilizzati anche come strumenti di ausilio per gli operatori giuridici.

Oggi sono disponibili sempre più sofisticati strumenti per migliorare la ricerca in campo legale, per la redazione o il controllo di atti e documenti, per compiere valutazioni di natura tecnica e persino per determinare il possibile esito di una controversia. Strumenti del genere, se utilizzati in maniera controllata e ponderata, potrebbero contribuire a migliorare l'efficienza e la qualità della giustizia.

Il presente studio mira ad individuare le opportunità, i rischi e i limiti di natura costituzionale<sup>60</sup> connessi all'impiego dell'intelligenza artificiale a servizio della giustizia<sup>61</sup>.

Negli ultimi anni, il sistema giudiziario per mantenere saldi gli standard di efficienza, efficacia e celerità e per cercare di sopperire ad un carico di lavoro sempre crescente, ha introdotto al suo interno nuovi sistemi informatici. Oramai, le banche dati giuridiche rappresentano un punto fermo nella professione legale, sono la base di partenza per riuscire ad elaborare una tesi difensiva, una strategia che permette ai giudici di redigere provvedimenti sempre più precisi e in armonia con gli orientamenti della Suprema Corte.

Infatti, con l'introduzione del processo telematico, la fase processuale del diritto civile ha subito una totale digitalizzazione; sul punto, il PCT è stato il primo tentativo di adeguamento della giustizia alle novità tecnologiche. Ciò ha significato lo sviluppo crescente di siti *web* e la fornitura *online* dei c.d. *e-services*, tra cui il *PolisWeb* per la consultazione, da parte dell'avvocato, dei registri informatici di tutti i fascicoli in modo da essere aggiornato sullo stato dei procedimenti civili di cui ha il patrocinio legale, direttamente dal computer del proprio studio.

Gli aspetti appena menzionati, più che rispondere alle domande sull'impatto della giustizia predittiva e alla sua attuabilità, evidenziano come il mondo giuridico abbia già tratto immensi benefici dal

---

<sup>58</sup> Ampiamente Garapon, *La giustizia digitale* cit., 241ss.

<sup>59</sup> G. Fontana, *Intelligenza artificiale e giustizia del lavoro nell'epoca della "calcolabilità giuridica"*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali* 179 (2023) 375ss.

<sup>60</sup> Sul punto, T. Groppi, *Alle frontiere dello stato costituzionale: innovazione tecnologica e intelligenza artificiale*, in *Consulta OnLine* 3 (2020) 666ss.

<sup>61</sup> Sul tema, F. Donati, *Intelligenza artificiale e giustizia*, in *Rivista AIC* 1 (2020) 415ss.

connubio con l'informatica e con queste nuove tecnologie. Non bisogna pensare che modelli applicativi di giustizia predittiva siano lontani decenni da noi, tutt'altro!

A tal proposito, non fa eccezione il Ministero della Giustizia che inizia ad investire pesantemente su grandi progetti per trasformare un sistema di attività, basato essenzialmente sulla 'carta', in un sistema completamente elettronico (*e-justice*).

Se la rivoluzione digitale cerca in tutti i modi di instaurare un determinismo nella giustizia, quest'ultima consiste proprio nell'evitarlo, in nome del diritto e dell'aspirazione alla libertà. La giustizia resta lo sforzo costante e ostinato di dare a ciascuno ciò che gli è dovuto<sup>62</sup>.

In conclusione, deve ritornare alla mente il monito di Piero Calamandrei secondo cui la tecnica algoritmica, almeno per come conosciuta allo stato, dovrebbe essere funzionale e di ausilio all'uomo, ma non dovrebbe determinare un processo di 'schiavizzazione' o di 'sottoposizione'. Ciò perché la dignità dell'individuo costituisce il caposaldo su cui si fonda la società dell'algoritmo. La relazione tra uomo e macchina<sup>63</sup> è incardinata sul principio di dignità che impedisce alla tecnologia di marginalizzare l'individuo, ponendolo in una situazione di soggezione.

Dunque, giustizia, umanità e algoritmo progrediscono insieme.

**Abstract.-** Il presente contributo si prefigge l'obiettivo di analizzare il fenomeno dell'Intelligenza Artificiale applicato all'ambito della giustizia e, più in particolare, al processo civile. Può davvero l'ausilio di un algoritmo affiancare il giudice nella sua decisione o, addirittura, sostituirlo? Alla luce dei *pro* e *contro* evidenziati, l'IA potrebbe coadiuvare il giudice senza, però, sostituirlo *in toto* né in termini formali né sostanziali. Ciò in quanto, punto fermo di ogni ragionamento sulla giustizia predittiva è il principio del giusto processo che dovrebbe suggerire l'adozione di algoritmi che siano in grado di riprodurre autonomamente tutti gli elementi che contribuiscono a rendere un procedimento giudiziario equo e giusto. È, pertanto, necessario mantenere una differenza concettuale tra l'umano e la sua empatia e l'artificiale e la sua apatia.

This contribution aims to analyze the phenomenon of Artificial Intelligence applied to the field of justice and, more specifically, to civil proceedings. Can the help of an algorithm really support the judge in his decision or even replace him? In light of the pros and cons highlighted, the AI could assist the judge without, however, completely replacing him either in formal or substantial terms. This is because the cornerstone of any reasoning on predictive justice is the principle of due process which should suggest the adoption of algorithms that are capable of autonomously reproducing all the elements that contribute to making a judicial proceeding fair and just. It is, therefore, necessary to maintain a conceptual difference between the human and his empathy and the artificial and his apathy.

---

<sup>62</sup> Secondo la celebre massima di Giustiniano: "*Iustitia est constans et perpetua voluta ius suum cuique tribuens*", ovvero "la giustizia consiste nella costante e perpetua volontà di attribuire a ciascuno ciò che gli è dovuto" (Inst. 1.1.1).

<sup>63</sup> Per alcune riflessioni interessanti sul rapporto uomo-macchina, P. Stanzone, *La democrazia alla sfida degli algoritmi*, in *La Repubblica*, 18 aprile 2021.